

Condizioni generali di contratto di pacchetto turistico

1. DISCIPLINA APPLICABILE

1.1 Il presente contratto di vendita di pacchetto turistico, comprendente una crociera, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle eventuali ulteriori condizioni contenute in depliant, opuscoli, cataloghi dell'Organizzatore e altra documentazione fornita dall'Organizzatore al Passeggero.

1.2 Detto contratto sarà altresì disciplinato dalla normativa nazionale di attuazione della Direttiva n. 90/314/CEE rispettivamente applicabile, nonché, in quanto applicabili, dalla Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 (CCV) e/o dalle normative nazionali e internazionali relative alle singole prestazioni che compongono il pacchetto turistico.

1.3 Le singole clausole delle presenti condizioni generali dovranno considerarsi indipendenti l'una dall'altra; l'invalidità totale o parziale di una singola clausola o paragrafo non comporterà l'invalidità di alcuna altra clausola o paragrafo delle presenti condizioni generali di contratto.

2. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

2.1 La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modello (eventualmente anche su supporto informatico), compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Passeggero.

2.2 I pacchetti turistici venduti in via telematica ("on line") si intendono, a ogni effetto di legge, offerti in vendita in Italia e i relativi contratti conclusi in Italia.

2.3 L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità di posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo al momento della conferma (eventualmente anche in via telematica) da parte dell'Organizzatore ed è sottoposta alla condizione sospensiva del pagamento da parte del Passeggero dell'acconto di cui all'art. 3.1.

2.4 Le offerte promozionali o che comunque prevedono condizioni di particolare favore in deroga a quelle pubblicate sui cataloghi sono soggette a limiti di tempo e di disponibilità, secondo criteri di volta in volta fissati dall'Organizzatore a sua assoluta discrezione.

2.5 L'Agenzia di Viaggi, in possesso di regolare licenza, agisce quale mandatario del Passeggero e potrà rilasciare al Passeggero, ai sensi dell'art. 87 del Codice del Consumo, copia del contratto solo se già in possesso della conferma da parte dell'Organizzatore di cui al paragrafo precedente.

2.6 In caso di unica prenotazione effettuata per più soggetti elencati nella prenotazione stessa, colui che effettua la prenotazione garantisce di aver i necessari poteri per conto di tali soggetti e comunque garantisce il rispetto di tutti gli obblighi contrattuali anche da parte degli altri soggetti indicati nella prenotazione.

2.7 Non saranno accettate prenotazioni da parte di minorenni. Fermo restando quanto previsto all'art. 2.6, per i Passeggeri minorenni le prenotazioni devono essere effettuate dagli esercenti alla potestà genitoriale o da altri soggetti maggiorenni muniti dei necessari poteri e saranno accettate solo se il minore viaggerà accompagnato da almeno uno dei genitori o da altro soggetto maggiorenni che assuma ogni responsabilità al riguardo.

2.8 Poiché le navi non sono attrezzate per l'assistenza alla gravidanza ed al parto non potranno essere accettate prenotazioni di passeggero che alla data del termine del viaggio verranno a trovarsi oltre la 24esima settimana di gravidanza. Tutte le donne incinte dovranno produrre all'imbarco un certificato medico attestante lo stato di buona salute proprio e del bambino, nonché l'idoneità a partecipare al viaggio e la data del presunto parto. Costa Crociere non potrà, in alcuna maniera, essere ritenuta responsabile per qualsiasi evento occorso durante o dopo il viaggio e derivante o comunque connesso allo stato di gravidanza.

2.9 Non sono ammessi a bordo i bambini di età inferiore ai 6 mesi al momento dell'imbarco. Tale limite minimo di età è elevato a 12 mesi per le crociere transatlantiche e quelle di durata uguale o superiore ai 15 giorni.

2.10 Le navi dispongono di un numero limitato di cabine attrezzate per l'ospitalità a soggetti disabili e non tutte le aree e attrezzature delle navi sono accessibili a soggetti disabili e/o specificamente attrezzate per l'ospitalità a tali soggetti. Pertanto le prenotazioni di soggetti disabili saranno accettate nei limiti di tale disponibilità e, se necessario, condizionata alla presenza di un accompagnatore in grado di assistere il soggetto disabile. L'Organizzatore non assume alcun obbligo di predisporre programmi alternativi a bordo o a terra per i Passeggeri disabili né alcuna responsabilità in relazione alla difficoltà o impossibilità per gli stessi di fruire di servizi e attività del pacchetto turistico.

2.11 È obbligo del Passeggero comunicare all'Organizzatore al momento della conclusione del contratto eventuali malattie o inabilità, fisiche o psichiche, che possano richiedere particolari forme di cura o assistenza. Nessuna prenotazione potrà essere accettata per Passeggeri le cui condizioni fisiche o psichiche siano tali da rendere la loro partecipazione alla crociera impossibile o pericolosa per sé o per altri o che richiedano modalità di cura o assistenza che sia impossibile assicurare

a bordo della nave.

2.12 Le indicazioni relative alla crociera non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli, nel website della Costa Crociere ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore al Passeggero, in conformità a quanto disposto dal Codice del Consumo, in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.

2.13 L'Organizzatore si riserva di derogare alle presenti condizioni generali in relazione a particolari categorie di contratti (quali ad esempio gruppi o incentive), per i quali varranno i termini e le condizioni di volta in volta specificamente indicati.

2.14 È onere del Passeggero, prima della conclusione del contratto, assumere ampie e dettagliate informazioni in merito alla situazione sanitaria e di sicurezza nei luoghi toccati dal viaggio; la conclusione del contratto implica la conoscenza di tali condizioni e l'accettazione di eventuali fattori di rischio a esse connessi.

3. PAGAMENTI

3.1 All'atto della conclusione del contratto dovrà essere versato un acconto pari all'ammontare previsto nel catalogo di riferimento e comunque non inferiore al 15% del prezzo, ivi inclusa l'intera quota di iscrizione, quando prevista, mentre il saldo dovrà essere effettuato almeno 30 giorni prima della partenza. Per i contratti stipulati in epoca successiva, alla data sopraindicata, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della stipula, in unica soluzione.

3.2 La mancata effettuazione del saldo dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce inadempimento oggetto di clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinare la risoluzione di diritto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall'Organizzatore.

3.3 Il biglietto di trasporto, che costituisce titolo di legittimazione per l'accesso a bordo della nave, verrà consegnato al Passeggero dopo il pagamento del saldo totale del prezzo.

3.4 I pagamenti effettuati a mani della Agenzia di Viaggi si considereranno perfezionati soltanto quando le somme effettivamente pervengano all'Organizzatore.

4. PREZZI

4.1 I prezzi sono comprensivi di quanto espressamente indicato nel catalogo e nel modulo contrattuale sottoscritto dal Passeggero. I prezzi non comprendono: i) la quota di servizio: descritta a pag. 297 del presente catalogo; ii) le tasse portuali: consistono in un contributo forfettario che varia a seconda dell'itinerario e sulla base della durata della crociera; iii) l'iscrizione: consiste in un importo di 50,00 Euro a persona per apertura e gestione pratica. La voce i) è riportata a margine di ciascuna tabella prezzi con la dicitura "Quota di servizio", le voci ii) e iii) sono riportate in calce a ciascuna tabella prezzi con la dicitura cumulativa "Tasse portuali ed iscrizione".

4.2 Il catalogo indica un prezzo minimo denominato "PrenotaSubito" e un prezzo massimo denominato "Listino". Per ogni crociera vi sarà una disponibilità limitata di cabine in vendita al prezzo minimo; esaurita tale disponibilità, le rimanenti cabine potranno essere messe in vendita a prezzi superiori al prezzo minimo, che verranno comunicati al momento di ricezione della domanda di prenotazione, ma comunque non saranno superiori (salvo quanto indicato al successivo paragrafo 4 di questo articolo) al prezzo massimo indicato in catalogo con la denominazione "Listino".

4.3 I prezzi indicati in catalogo potranno essere modificati fino a 20 giorni prima della data fissata per la partenza in seguito a variazioni in aumento, rispetto a quanto in essere alla data di pubblicazione del programma, (i) nel costo del trasporto aereo, (ii) nel costo del carburante per la propulsione della nave, (iii) in diritti e imposte su servizi compresi nel pacchetto turistico, quali ad esempio tasse di imbarco, sbarco o atterraggio in porti o aeroporti. La variazione del prezzo del pacchetto sarà pari:

- nell'ipotesi (i) all'intero aumento del costo del trasporto come addebitato dall'Organizzatore dal vettore aereo;

- nell'ipotesi (ii) non vi sarà alcun aumento di prezzo per aumenti del costo del carburante inferiori al 10%. Per incrementi del costo del carburante pari al 10%, il prezzo della sola crociera (escludendo eventuali voli, transfer, tasse portuali ed iscrizione, ecc.) aumenterà del 3%. In caso di aumento superiore al 10% il prezzo della sola crociera sarà aumentato proporzionalmente, partendo dall'incremento base del 3%, come da esempi qui di seguito indicati. (Esempi: aumento costo carburante 15% → aumento prezzo solo crociera del 4,5%; aumento costo carburante 30% → aumento prezzo solo crociera del 9%). Le tariffe presenti nelle tabelle prezzi di questo catalogo sono state predisposte nel Febbraio 2010, mese della prima edizione, considerando il costo del carburante per la propulsione della nave EUR 337 (tonnellata metrica Platts IFO 380 media Genova al cambio 1 USD = 0,70092 EUR);

- nell'ipotesi (iii) all'intero importo dell'aumento di diritti e imposte.

4.4 I prezzi devono intendersi per persona. Tuttavia, qualora, a seguito di rinuncia o

cancellazione da parte degli altri occupanti, il Passeggero si trovi a essere unico occupante della cabina sarà dovuto il supplemento per cabina singola.

5. MODIFICHE DI VIAGGIO

5.1 Se prima della partenza l'Organizzatore è costretto a modificare in maniera significativa un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo, egli ne darà tempestiva comunicazione al Passeggero. A tali fini si considera significativa una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo, ovvero una modifica che incida su elementi configurabili come fondamentali ai fini della fruizione della crociera complessivamente considerata. A titolo esemplificativo, non si considerano significative le seguenti modifiche: (i) la modifica di vettori, orari e itinerari dei voli, purché resti invariata la data di partenza e arrivo e sia consentito l'imbarco e lo sbarco dalla nave nelle date e negli orari previsti per la crociera, (ii) la sostituzione della nave in base all'art. 5.4, (iii) la modifica dell'itinerario della crociera in base all'art. 5.5, (iv) l'assegnazione di altra cabina in base all'art. 12, (v) il cambiamento della sistemazione alberghiera, purché si tratti di albergo della stessa categoria, (vi) mutamenti nella programmazione di spettacoli e altre forme di intrattenimento a bordo della nave.

5.2 Il Passeggero che riceva una comunicazione modificativa di un elemento essenziale o della modifica del prezzo superiore al 10% avrà la facoltà di recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, ovvero di accettare la modifica, che diventerà parte del contratto con la esatta individuazione delle variazioni e della incidenza delle stesse sul prezzo. Il Passeggero dovrà dare comunicazione scritta della propria decisione all'Organizzatore (eventualmente tramite l'Agenzia di Viaggi) entro 2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza della modifica, che altrimenti si intende accettata.

5.3 L'Organizzatore, qualora dopo la partenza non possa fornire (per motivi diversi dal fatto proprio del Passeggero) una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, predisporrà soluzioni alternative, compatibilmente con le esigenze tecniche e di sicurezza della navigazione, senza supplementi di prezzo a carico del Passeggero e, qualora le prestazioni fornite siano di valore sensibilmente inferiore rispetto a quelle previste, rimborserà il Passeggero nei limiti di tale minor valore. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall'Organizzatore venga rifiutata dal Passeggero per serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia oggettivamente indispensabile. L'Organizzatore rimborserà al Passeggero il valore delle prestazioni non utilizzate dedotte le spese comunque sostenute dall'Organizzatore.

5.4 È riconosciuta all'Organizzatore la facoltà di sostituire la nave prevista con altra di caratteristiche analoghe, nel caso ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, attinenti alla operatività o alla sicurezza della nave.

5.5 È inoltre facoltà dell'Organizzatore, e per esso del Comandante della nave, modificare l'itinerario della crociera per cause di forza maggiore ovvero per esigenze di sicurezza della nave o della navigazione.

6. RECESSO DEL PASSEGGERO

6.1 Il Passeggero può recedere dal contratto, senza corrispondere alcunché, soltanto allorché gli venga comunicata la modifica di un elemento essenziale, ai sensi del precedente art. 5.1, nel qual caso, ove eserciti il recesso, ha diritto, in via alternativa, a usufruire di un altro pacchetto, ovvero a essere rimborsato della parte del prezzo già corrisposta al momento del recesso. Il pacchetto di cui il Passeggero decida di usufruire, dovrà essere di valore equivalente o superiore (ma senza supplemento di prezzo) a quello originariamente previsto. Se l'Organizzatore non è in grado di proporre un pacchetto di valore equivalente o superiore, il Passeggero ha diritto a essere rimborsato della differenza.

6.2 Al consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti nel precedente paragrafo del presente articolo, saranno addebitate le somme qui di seguito indicate:

- un ammontare di 30 Euro a persona per la gestione amministrativa della pratica in caso di rinuncia avvenuta prima di 45 giorni dalla data di partenza;
- 25% del prezzo del pacchetto se la rinuncia avverrà meno di 45 giorni prima della partenza;
- 50% del prezzo del pacchetto se la rinuncia avverrà meno di 15 giorni prima della partenza;
- 75% del prezzo del pacchetto se la rinuncia avverrà meno di 10 giorni prima della partenza.

Il Passeggero che rinunci entro 5 giorni prima della data di partenza oppure non si presenti in tempo utile alla partenza oppure abbandoni il viaggio già iniziato per qualsiasi motivo non ha diritto ad alcun rimborso e dovrà corrispondere il prezzo

intero.

6.3 In caso di cancellazione per la quale operi una copertura assicurativa, la comunicazione all'Organizzatore dovrà essere effettuata contemporaneamente a quella diretta all'assicuratore. L'eventuale differenza tra gli importi dovuti dal Passeggero in base al precedente art. 6.2 e quelli liquidati dalla compagnia assicuratrice restano a carico del Passeggero.

6.4 In caso di rinuncia ad avvalersi del trasporto aereo acquistato unitamente alla crociera troveranno applicazione le penali e le altre clausole previste dalle condizioni generali di contratto del vettore aereo e/o dal contratto di trasporto aereo.

7. SOSTITUZIONI

7.1 Il Passeggero che sia oggettivamente impossibilitato a usufruire del pacchetto turistico può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto entro 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal passeggero rinunciario; c) il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore la somma eventualmente prevista nel catalogo a fronte delle spese sostenute per procedere alla sostituzione.

7.2 In tal caso il Passeggero dovrà in ogni caso corrispondere l'importo di 30 Euro a persona per la gestione amministrativa della pratica. Sarà inoltre solidamente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo nonché dell'importo di cui alla lettera c) del precedente art. 7.1.

7.3 Il biglietto di trasporto è trasferibile soltanto in caso di sostituzione nel contratto, in conformità ai paragrafi precedenti.

7.4 La facoltà di sostituzione di cui ai precedenti paragrafi resta soggetta alle esclusioni ed ai limiti previsti da normative inderogabili, in particolare in materia di security, applicabili ai singoli servizi che compongono il pacchetto.

7.5 La sostituzione per motivi diversi dalla oggettiva impossibilità per il Passeggero di usufruire del pacchetto turistico, ovvero comunicata all'Organizzatore oltre il termine di cui all'art. 7.1, sarà considerata come equivalente al recesso del Passeggero e nuova prenotazione da parte del subentrante, obbligando il Passeggero recedente al pagamento delle somme di cui all'art. 6.2 e il Passeggero subentrante al pagamento dell'intero corrispettivo.

8. MANCATA ESECUZIONE

8.1 Nel caso in cui prima della partenza, l'Organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del Passeggero, comunichi l'annullamento del pacchetto oggetto del contratto, l'Organizzatore offrirà al Passeggero, se possibile, un pacchetto sostitutivo. Il Passeggero avrà diritto, in via alternativa, a usufruire di tale pacchetto sostitutivo ovvero a essere rimborsato con le modalità previste dai commi successivi. Il pacchetto sostitutivo offerto dall'Organizzatore dovrà essere di valore equivalente a quello annullato; se l'Organizzatore non è in grado di proporre un pacchetto sostitutivo di valore equivalente, il Passeggero avrà diritto a essere rimborsato della differenza.

8.2 L'Organizzatore che annulla il pacchetto turistico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis n. 5 cod. civ., restituirà al Passeggero il doppio di quanto effettivamente pagato dal Passeggero stesso e materialmente incassato dall'Organizzatore, eccettuati i casi di forza maggiore, caso fortuito o mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e il caso di mancata accettazione da parte del Passeggero del pacchetto sostitutivo offerto dall'Organizzatore. La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il Passeggero sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall'art. 6.2. Pertanto, in caso di annullamento del pacchetto turistico avvenuto prima dei 45 giorni dalla data di partenza, l'Organizzatore dovrà restituire unicamente l'eventuale somma pagata dal Passeggero e materialmente incassata dall'Organizzatore.

8.3 Nei suddetti casi di forza maggiore, caso fortuito, mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti e mancata accettazione da parte del Passeggero del pacchetto sostitutivo offerto dall'Organizzatore, il Passeggero avrà diritto soltanto al rimborso di quanto effettivamente versato.

9. OBBLIGHI DEI PASSEGGERI

9.1 Il Passeggero dovrà essere munito di passaporto individuale o di altro documento valido, in funzione della sua nazionalità, per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Le informazioni fornite al riguardo nei cataloghi si riferiscono (se non diversamente indicato) a Passeggeri aventi la cittadinanza nello Stato di pubblicazione del catalogo.

9.2 Egli inoltre dovrà comportarsi in modo tale da non compromettere la sicurezza e la quiete e il godimento della crociera da parte degli altri Passeggeri e dovrà attenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le disposizioni impartite dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio.

9.3 È proibito al Passeggero portare a bordo della nave merci, animali vivi, armi, munizioni, esplosivi, sostanze infiammabili, tossiche o pericolose senza il consenso scritto dell'Organizzatore.

9.4 Il Passeggero risponderà di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse subire a causa della inadempienza alle sopraindicate obbligazioni. In particolare il Passeggero risponderà di tutti i danni causati alla nave o ai suoi arredi e attrezzature, dei danni cagionati ad altri Passeggeri e a terzi, nonché di tutte le contravvenzioni, multe e spese alle quali, per il suo fatto, l'Organizzatore sia assoggettato da parte di autorità portuali, doganali, sanitarie o altre autorità di qualsiasi paese toccato dalla crociera.

9.5 Il Passeggero è tenuto a fornire all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio del diritto di surroga di quest'ultimo (in base all'ultimo paragrafo dell'art. 12 delle presenti condizioni generali) nei confronti dei terzi responsabili di eventuali danni da lui sofferti ed è responsabile verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

9.6 Il Passeggero è tenuto a fornire all'Organizzatore tutte le informazioni necessarie per consentirgli di adempiere ai propri obblighi in materia di sicurezza ("security"), e in particolare quelli di cui alla Direttiva n. 98/41/CE e al Decreto Ministeriale del 13.10.1999.

10. POTERI DEL COMANDANTE

10.1 Il Comandante della nave ha piena facoltà di procedere senza pilota, di rimorchiare e assistere altre navi in qualsiasi circostanza, di deviare dalla rotta ordinaria, di toccare qualsiasi porto (si trovi o meno sull'itinerario della nave) di trasferire il Passeggero e il suo bagaglio su altra nave per la prosecuzione del viaggio.

10.2 Il Passeggero è assoggettato ai poteri disciplinari del Comandante della nave per tutto quanto attiene alla sicurezza della nave e della navigazione. Qualora, a giudizio del Comandante, un Passeggero si trovi in condizioni tali da non poter affrontare o proseguire il viaggio o di costituire un pericolo per la sicurezza, la salute o l'incolumità della nave, dell'equipaggio o degli altri Passeggeri, ovvero il suo comportamento sia tale da compromettere il godimento della crociera da parte degli altri Passeggeri, sarà facoltà del Comandante, a seconda dei casi a) negare l'imbarco a tale Passeggero, b) sbarcare il Passeggero in un porto intermedio, c) non consentire al Passeggero la discesa a terra in un porto intermedio, d) non consentire al Passeggero l'accesso a determinate zone della nave o la partecipazione a determinate attività di bordo.

Analoghi provvedimenti potranno essere autonomamente presi, nell'ambito del potere a essi spettanti per legge o per contratto, dai vettori aerei o da altri fornitori di servizi e, in relazione a essi, l'Organizzatore non assume alcuna responsabilità.

10.3 L'Organizzatore e il Comandante della nave avranno facoltà di eseguire qualsiasi ordine o direttiva impartita da Governi e Autorità di qualsiasi Stato o da soggetti che agiscono o dichiarano di agire per conto o con il consenso di tali Governi o Autorità o di qualsiasi altro soggetto che, in base alle condizioni della copertura assicurativa rischi guerra della nave, ha diritto di impartire tali ordini o direttive. Tutte le azioni od omissioni poste in essere dall'Organizzatore o dal Comandante, in esecuzione o in conseguenza di tali ordini o direttive, non saranno considerati inadempimenti del contratto. Lo sbarco dei Passeggeri e del bagaglio, in conformità a tali ordini o direttive, libera l'Organizzatore da qualsiasi responsabilità per la prosecuzione del viaggio o il rimpatrio dei Passeggeri.

11. PEGNO E RITENZIONE

L'Organizzatore ha diritto di ritenzione e pegno sul bagaglio o sulle altre cose del Passeggero per il credito al pagamento delle ulteriori somme a carico del Passeggero per beni e servizi acquistati a bordo.

12. SISTEMAZIONE A BORDO O IN ALBERGO

12.1 L'organizzatore ha facoltà di assegnare al Passeggero una cabina diversa da quella fissata purché della stessa categoria o superiore.

12.2 Qualora prevista nell'ambito del pacchetto, la sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali verrà definita secondo criteri di ragionevole equivalenza alle classificazioni in vigore in Italia.

13. RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE

13.1 L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Passeggero a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi. L'Organizzatore sarà esente da responsabilità quando il danno è derivato da fatto del Passeggero (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso dell'esecuzione dei servizi turistici) o da quello di un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da

forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso Organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.

13.2 Tutte le esenzioni o limitazioni di responsabilità, difese ed eccezioni invocabili dall'Organizzatore in forza del presente contratto si estendono anche a tutti i soggetti che sono o siano considerati suoi dipendenti o preposti o ausiliari o agenti o subcontraenti o collaboratori a qualsiasi titolo, nonché agli assicuratori dell'Organizzatore.

13.3 L'Organizzatore non è responsabile nei confronti del Passeggero per l'inadempimento da parte dell'Agenzia di Viaggi o degli altri intermediari intervenuti nella stipulazione del contratto degli obblighi facenti carico a questi ultimi.

13.4 L'Organizzatore che abbia risarcito il Passeggero è surrogato nei diritti e azioni di quest'ultimo nei confronti di terzi responsabili.

14. LIMITI DI RISARCIMENTO

14.1 Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non sarà in nessun caso superiore alle indennità risarcitorie e alle limitazioni di tali indennità previste dalle normative nazionali o internazionali vigenti relativi alla prestazione il cui inadempimento ha determinato il danno, ove applicabili. Qualora non vi siano normative specifiche applicabili a detta prestazione o tali normative non prevedano limitazioni delle indennità risarcitorie, si applicheranno le limitazioni previste dall'art. 13.2 della Convenzione di Bruxelles del 23.4.1970 (CCV).

14.2 Resta salva, qualora l'Organizzatore sia anche armatore e/o proprietario e/o conduttore e/o noleggiatore della nave utilizzata per la crociera, la applicazione delle norme in tema di limitazione del debito di cui agli artt. 275 e seguenti Cod. Nav. o, in quanto applicabili, della Convenzione di Bruxelles del 10.10.1957 o della Convenzione di Londra del 19.11.1976 e successive modifiche.

15. ESCURSIONI

15.1 Le escursioni sono regolate dalle condizioni generali di contratto dell'operatore locale che fornisce i relativi servizi e dalla normativa nazionale applicabile.

15.2 Prezzi e itinerari delle escursioni pubblicati nel catalogo hanno valore puramente indicativo e sono soggetti a variazioni. Orari e itinerari delle escursioni possono essere soggetti a modifiche sia in relazione a circostanze esterne (quali, ad esempio, condizioni atmosferiche, scioperi, ritardi nei trasporti ecc.) sia in relazione a esigenze operative dei fornitori dei servizi.

15.3 In caso di annullamento di un'escursione per cause tecniche o di forza maggiore o di mancato raggiungimento del numero minimo dei partecipanti, Costa Crociere provvederà al rimborso dei Passeggeri nella misura in cui tale rimborso sia reso disponibile all'operatore locale.

15.4 Salvo diverse indicazioni, le escursioni vengono effettuate con mezzi non specificamente attrezzati per soggetti disabili.

15.5 Per alcune tipologie di escursione potranno applicarsi, in relazione alle caratteristiche di esse (per es. utilizzo di mezzi di trasporto condotti dal Passeggero) particolari condizioni, requisiti o normative.

16. TRASPORTI AEREI

16.1 Con l'emissione da parte del vettore aereo del biglietto aereo o altro titolo di viaggio aereo in nome del Passeggero e l'accettazione di esso da parte del Passeggero viene posto in essere un contratto di trasporto aereo tra il Passeggero e il vettore aereo emittente.

16.2 Rispetto a qualsiasi trasporto aereo Costa Crociere non assume pertanto nessuna qualifica o ruolo di vettore, essendo tale qualifica assunta esclusivamente dal vettore aereo indicato (e/o suoi delegati) con tutti i rischi e le responsabilità connesse, che non potranno perciò in alcun modo essere riferite a Costa Crociere, neppure in via indiretta o mediata. I diritti spettanti al Passeggero in base al contratto di trasporto aereo e alla normativa a esso applicabile (Convenzione di Montreal del 28/5/1999, Regolamento CE n. 889/2002, normative nazionali), ivi compreso in particolare il diritto al risarcimento del danno in caso di morte o danni alla persona, dovranno quindi essere fatti valere dal Passeggero nei confronti del vettore aereo. Fanno carico esclusivamente al vettore aereo gli obblighi di cui al Regolamento CE n. 785/2004.

16.3 Il titolo di viaggio aeronautico, legalmente valido, qualora non allegato alla documentazione fornita da Costa Crociere al Passeggero, dovrà essere richiesto dal Passeggero direttamente al vettore, che ne garantisce l'esistenza, la custodia presso di sé per meri motivi logistici, la conformità alla normativa applicabile, l'immediata e incondizionata disponibilità a propria cura e spese direttamente al Passeggero stesso e che ha Assicurato quanto sopra anche a Costa Crociere.

16.4 Gli obblighi previsti dal Regolamento CE n. 261/2004 fanno carico esclusivamente al vettore aereo operativo come definito in detto Regolamento e nessuna responsabilità viene assunta al riguardo da Costa Crociere né per la sua qualità di Organizzatore né altrimenti. I Passeggeri dovranno quindi far valere eventuali pretese derivanti dal suddetto Regolamento CE 261/2004 nei confronti del vettore aereo operativo. Nell'esercizio nei confronti del vettore aereo operativo dei diritti derivanti dal Regolamento CE n. 261/2004 i Passeggeri dovranno attenersi al criterio di salvaguardare nella misura massima possibile la possibilità di esecuzione del pacchetto turistico nel suo complesso e di non pregiudicare i diritti e le facoltà

dell'Organizzatore in base al presente contratto e alla normativa a esso applicabile.

16.5 Costa Crociere invierà nella documentazione consegnata ai Passeggeri un promemoria voli, al solo fine di agevolare la disponibilità e la conoscenza da parte del Passeggero dei dati relativi ai voli aerei. L'inclusione nella documentazione fornita da Costa Crociere ai Passeggeri di detto promemoria e/o di avvertenze o informazioni relative al trasporto aereo e dalla disciplina legale e contrattuale a esso applicabile, ha quindi valore puramente informativo.

16.6 L'utilizzo nella documentazione di cui al precedente art. 16.5 di materiale cartaceo, marchi, logo o qualsiasi altro elemento riferibile a Costa Crociere è motivato solo da necessità tipografiche e non può essere considerato modifica e/o smentita, neppure tacita e/o parziale delle altre disposizioni del presente articolo.

16.7 Le condizioni generali del vettore aereo e/o le pattuizioni del contratto di trasporto regoleranno le ipotesi di recesso del Passeggero e/o di mancato utilizzo del vettore aereo.

17. MEDICO DI BORDO

17.1 Il medico di bordo presta assistenza ai Passeggeri quale libero professionista e non quale dipendente dell'Organizzatore. Il ricorso alle prestazioni del medico di bordo è quindi volontario e il relativo compenso è a carico del Passeggero.

17.2 Le determinazioni del medico di bordo in merito alla idoneità del Passeggero all'imbarco e/o alla prosecuzione della crociera sono vincolanti e inoppugnabili.

18. CUSTODIA VALORI

Viene messo a disposizione dei Passeggeri sulla nave un servizio di cassette di sicurezza; l'Organizzatore non assume responsabilità per denaro, documenti, titoli, gioielli e oggetti preziosi che non vengano custoditi in tali cassette.

19. OBBLIGO DI ASSISTENZA

L'obbligo di assistenza dell'Organizzatore nei confronti del Passeggero è limitato alla diligente esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto e degli obblighi posti a suo carico dalla legge.

20. RECLAMI E DENUNCE

Il Passeggero, a pena di decadenza, deve denunciare per iscritto, sotto forma di reclamo, all'Organizzatore eventuali inadempienze nella organizzazione o realizzazione della crociera, all'atto stesso del loro verificarsi o, se non immediatamente riconoscibili, entro 10 giorni dalla data del previsto rientro presso la località di partenza. L'Organizzatore esaminerà sollecitamente e secondo buona fede i reclami presentati adoperandosi, ove possibile, per una pronta ed equa definizione amichevole degli stessi.

21. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO-ASSISTENZA-SPESE MEDICHE E BAGAGLIO

21.1 Il Passeggero, all'atto di sottoscrizione della domanda di prenotazione potrà usufruire della polizza di assicurazione sottopostagli insieme alla domanda, corrispondendo l'importo relativo. In caso contrario il Passeggero dovrà dare comunicazione all'Organizzatore dell'avvenuta stipulazione da parte sua di altra polizza con il medesimo oggetto, alle medesime condizioni e con i medesimi massimali assicurati.

21.2 Il rapporto assicurativo viene in essere direttamente tra il Passeggero e la compagnia assicuratrice e tutti gli obblighi e oneri in base alla polizza di assicurazione sono quindi a carico esclusivamente del Passeggero.

22. FONDO DI GARANZIA

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Fondo nazionale di Garanzia cui il Passeggero può rivolgersi, ai sensi dell'art. 100 del Codice del Consumo in caso di insolvenza o fallimento dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso del prezzo versato; b) suo rimpatrio nel caso di viaggi all'estero.

Il fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 100 n. 5 del Codice del Consumo.

Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge 38/2006: "La legge punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all'estero".

Riservatezza dei dati personali

"Desideriamo portare a conoscenza dei nostri Clienti alcune informazioni relative alla raccolta e all'utilizzo dei dati personali richiesti all'atto della prenotazione. La raccolta dei dati personali viene effettuata dall'Agente di Viaggi presso il quale i Clienti effettuano la prenotazione. Ai fini del D. Lgs. 196/2003 l'Agente di Viaggi è tenuto a fornire l'informativa (art. 13) e, ove richiesto, a ottenere il consenso (art.23) del Cliente. Costa Crociere, quale autonomo titolare del trattamento, riceve comunicazione da parte dell'Agente di Viaggi dei dati identificativi del Cliente, necessari ai fini dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal contratto e degli eventuali obblighi di legge e disposizioni in materia di espatrio. Detta comunicazione non richiede il consenso del Cliente in quanto necessaria per eseguire le prestazioni contrattuali richieste dal Cliente.

Qualora sia necessario per eseguire gli obblighi derivanti dal contratto sottoscritto dal Cliente o in ottemperanza a un obbligo di legge, i dati del Cliente possono essere comunicati a persone, società, associazioni o studi professionali che prestino servizi e assistenza a Costa Crociere, situate anche all'estero, nonché a società collegate, società appartenenti al medesimo Gruppo Societario di Costa Crociere anche situate all'estero. La raccolta dei dati personali e il relativo trattamento avverranno sia con l'ausilio di strumenti elettronici e cartacei, comunque nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 196/2003, compreso il profilo relativo alle misure di sicurezza.

Il Cliente potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 rivolgendosi all'Agente di Viaggi e a Costa Crociere Direzione Marketing, Via XII Ottobre 2, 16121 Genova".

Polizza n. 239443166 presso la GENERALI S.p.A

NOTA BENE:

Le tariffe presenti nelle tabelle prezzi di questo catalogo sono state predisposte nel febbraio 2010, mese della prima edizione/stampa, considerando il costo del carburante per la propulsione della nave EUR 337 (tonnellata metrica Platts IFO 380 media Genova al cambio 1 USD = 0,70092 EUR). Segnaliamo che non saranno necessariamente tutte valide al momento della consultazione di questa pubblicazione. Vi preghiamo di verificare il miglior prezzo disponibile in Agenzia di Viaggi o sul sito www.costacrociere.it



COSTA CROCIERE S.p.A., in collaborazione con Mondial Assistance, compagnia specializzata in coperture assicurative per il settore turistico, ha concordato e valutato l'adeguatezza per tutti i Partecipanti alle proprie crociere di una specifica polizza di assicurazione [Comprensiva della garanzia Annullamento] a condizioni contrattuali e di premio particolarmente favorevoli - La polizza nr. 172.000 è depositata presso Costa Crociere S.p.A. Le garanzie sono valide se il premio individuale corrispondente alla fascia di costo del viaggio è stato pagato ed è riportato nei documenti di prenotazione.

IMPORTANTE PRIMA DI PARTIRE!

Stampare il Certificato Assicurativo da portare con sé durante la crociera. Il testo è disponibile sui siti:

- WWW.COSTACROCIERE.IT
- WWW.MONDIAL-ASSISTANCE.IT nella pagina "Partner & Friends"

In alternativa, per chi non avesse la possibilità di raggiungere i siti indicati, chiamando il Numero Mondial Contact Center 02-266.09.142 l'Assicurato potrà ricevere il testo a mezzo fax.

NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE ASSICURATIVE

DEFINIZIONI - Valide per tutte le garanzie

Nel testo che segue si intende per:

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona iscritta alla crociera organizzata da Costa Crociere S.p.A. e regolarmente comunicata alla Società.

Bagaglio: l'insieme degli oggetti personali che l'Assicurato indossa o porta con sé durante la crociera, i capi di vestiario, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocinematografico, le attrezzature sanitarie per diversamente abili, le attrezzature per l'infanzia (passeggini, carrozzine), le valigie, i contenitori da viaggio che li possono contenere.

Contraente della Convenzione: Costa Crociere S.p.A. - via XII Ottobre 2 - 16121 - Genova - Italia di seguito denominata Costa Crociere.

Centrale Operativa: la struttura di Mondial Service Italia S.r.l., in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno, che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assicurazione in polizza.

Domicilio: il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

Europa: l'Italia, i paesi dell'Europa, del bacino Mediterraneo, Algeria, Cipro, Egitto, Isole Canarie, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia.

Familiare: il coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, "demi-frère", "demi-soeur", nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti dell'assicurato, nonché quanti altri con lui conviventi, purché risultanti da regolare certificazione.

Franchigia/scoperto: la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale.

Guasto: il mancato funzionamento del veicolo che rende impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.

Incidente: qualsiasi evento improvviso ed imprevedibile derivante dalla circolazione stradale che provochi al veicolo danni tali da:

- determinarne l'immobilizzazione;
- consentirne la marcia ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi;
- essere in condizione di pericolosità o di grave disagio per l'Assicurato.

Indennizzo: la somma dovuta da Mondial Assistance all'Assicurato in caso di sinistro.

Infortunio: l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Istituto di cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di legge all'erogazione dell'assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungo-degenza o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

Mondial Assistance: un marchio di Mondial Assistance Italia S.p.A. che identifica la società stessa.

Mondo: Italia, Europa e tutti i paesi non ricompresi in tali definizioni.

Residenza: il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per cui è prestata la garanzia assicurativa.

Ricovero: degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto soccorso esclusi).

Società: Mondial Assistance Italia S.p.A. di seguito denominata Mondial Assistance

Terzi: qualunque persona non rientrante nella definizione di "Familiare".

Viaggio: la crociera comprendente sistemazioni a bordo nave, passaggi aerei, trasferimenti, escursioni prenotate in Italia, venduti da Costa Crociere S.p.A. all'Assicurato e risultanti dal relativo contratto o documento di viaggio.

Veicolo: l'autoveicolo, omologato per un massimo di 9 posti, di proprietà dell'Assicurato, immatricolato in Italia da non più di 10 anni.

NORMATIVA COMUNE ALLE GARANZIE

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

Le prestazioni e le garanzie assicurative decorrono e sono valide:

Per tutte le garanzie

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- se il premio individuale corrispondente alla fascia di costo viaggio è stato pagato ed è riportato nei documenti di prenotazione.

Annullamento Crociera

dal momento della prenotazione della crociera e dalla conseguente contestuale emissione della garanzia assicurativa e decadono con l'utilizzo del primo servizio contrattualmente convenuto.

Annullamento Escursioni prenotate contestualmente alla crociera

dal momento dell'imbarco e decadono con la fruizione del primo servizio previsto dalle stesse.

Bagaglio - Assistenza alla Persona - Spese Mediche - Responsabilità Civile del Viaggiatore - Assistenza Legale - Interruzione Crociera Ritardo aereo - Assistenza Familiari a casa

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati in Italia, dal momento in cui inizia il primo servizio previsto dal contratto di viaggio e terminano al momento del completo espletamento dell'ultima formalità dal contratto stesso prevista;

- per i cittadini residenti all'estero e domiciliati temporaneamente in Italia, le prestazioni di assistenza dovute alla residenza sono prestate al domicilio in Italia;

- per le crociere effettuate a scopo turistico, di studio e di affari, con un massimo comunque di 60 giorni a partire dalla data di inizio della crociera;

- per "Ritardo Aereo" in particolare, la garanzia è operante dall'ultimo orario ufficiale comunicato da Costa Crociere S.p.A. all'Assicurato. Le successive variazioni di orario per cambio operativo vili concordano alla definizione di ritardo solo se comunicate all'Assicurato con meno di 12 ore rispetto all'orario precedente;

- fino alla concorrenza dei capitali previsti in ogni singola garanzia e riportati in sintesi nella "Tabella Prestazioni e Capitali Assicurati".

Infortuni "gite ed escursioni"

- dal momento in cui l'Assicurato sbarca a terra e per il periodo necessario a fruire i servizi acquistati (gite ed escursioni) e termina nel momento in cui iniziano le operazioni di imbarco.

Trasferimento Sicuro - Assistenza auto

- dalle 24 ore antecedenti l'inizio previsto della crociera e limitatamente al tragitto dalla residenza/domicilio dell'Assicurato al punto di imbarco;

- limitatamente ad un solo veicolo di proprietà dell'Assicurato per nucleo familiare.

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione delle chiamate alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

4. Sede negoziale e rinvio alle norme di Legge

Il presente contratto è stato sottoscritto tra le parti in Italia. Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

5. Esclusioni Comuni (valide per tutte le garanzie)

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e evento derivante direttamente od indirettamente da:

- scioperi (salvo quanto previsto nella garanzia Ritardo aereo), sommosse, tumulti popolari;
- coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio;
- terrorismo, guerra, insurrezione;
- dolo o colpa grave dell'assicurato;
- abuso di alcolici;
- uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
- infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- suicidio o tentativo di suicidio;
- esplosioni nucleari, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- quarantene;
- viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non

privato;

- epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo.

6. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

7. Diritto di Surroga

Mondial Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

8. Riduzione delle Somme Assicurate a seguito di Sinistro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio. La presente disposizione non si applica alla garanzia "Annullamento Crociera" in quanto la stessa, indipendentemente dall'esito della richiesta e dal valore dell'eventuale indennizzo, si intende operante per un unico evento dannoso e per la conseguente domanda di risarcimento, al verificarsi del quale cessa.

GARANZIE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 Oggetto

MONDIAL ASSISTANCE rimborsa la penale (comprese le escursioni prenotate, esclusi i costi di gestione pratica, i premi assicurativi, le tasse aeroportuali, tasse di imbarco e sbarco ed i visti), applicata contrattualmente da Costa Crociere per rinuncia del viaggio causata da una delle seguenti circostanze, involontarie ed imprevedibili al momento della prenotazione:

- malattia, infortunio o decesso
 - dell'Assicurato o di un suo familiare,
 - del contitolare dell'azienda o dello studio associato,
 - del diretto responsabile;
- nomina dell'Assicurato a giurato o sua convocazione dinanzi alle Autorità Giudiziarie;
- danni materiali all'abitazione dell'Assicurato od ai locali di proprietà ove svolge l'attività commerciale, professionale od industriale, a seguito di danni materiali di gravità tale da rendere necessaria la sua presenza;
- impossibilità di raggiungere il luogo di partenza della crociera a seguito di:
 - incidente e/o guasto occorso durante il tragitto al mezzo di trasporto di proprietà dell'assicurato,
 - calamità naturali dichiarate dalle competenti autorità,
 - dirottamento aereo causato da atti di pirateria aerea;
- motivi professionali che impediscano l'utilizzo delle ferie pianificate dall'Assicurato a seguito di:
 - licenziamento,
 - nuova assunzione;
- furto dei documenti dell'Assicurato necessari all'espatrio se comprovata l'impossibilità materiale del loro rifacimento in tempo utile per la partenza;
- la variazione della data:
 - della sessione di esami scolastici o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale,
 - di partecipazione ad un concorso pubblico,
 - del matrimonio;
- convocazione per il servizio militare o richiamo in servizio a seguito di crisi internazionali.

Mondial Assistance rimborsa la penale addebitata:

- all'Assicurato;
- e purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
 - a tutti i suoi familiari;
 - ad uno dei compagni di crociera. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola persona quale compagno di crociera.

1.2 Scoperto

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- nessuno scoperto** in caso di rinuncia alla crociera causata da:
 - decesso,
 - ricovero in istituto di cura di durata di almeno 24 ore consecutive (Day Hospital e Pronto Soccorso esclusi);
- per tutte le altre cause di ordine medico senza ricovero in istituto di cura, con la deduzione di uno scoperto:**
 - **b.1 del 15%**, con un minimo di € 30,00, se l'Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio;
 - **b.2 del 30%**, con un minimo di € 50,00, in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata effettuata entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia alla crociera.

In ogni caso, qualora non venga consentito a Mondial Assistance l'eventuale accertamento, disposto per tramite di un medico fiduciario della Società, dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia, sarà applicato uno scoperto del 30%.
- per tutte le cause non di ordine medico, con la deduzione di uno scoperto:**
 - **c.1 del 20%**, con un minimo di € 30,00, se l'Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio;
 - **c.2 del 30%**, con un minimo di € 50,00, in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata effettuata entro le ore 24,00 del giorno immediatamente successivo al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia della crociera.

1.3 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

È esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- patologie inerenti lo stato di gravidanza insorta prima della prenotazione della crociera;
- condizioni o eventi che potrebbero provocare l'annullamento qualora già sussistano e siano conosciuti dall'Assicurato al momento della prenotazione.

1.4 Disposizioni e Limitazioni

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- qualora la crociera sia annullata in un momento successivo al verificarsi di uno degli eventi contrattualmente previsti, Mondial Assistance rimborserà le penali esistenti alla data in cui tale evento si è verificato (art. 1914 Cod. Civ). La maggior penale addebitata rimarrà pertanto a carico dell'Assicurato;
- qualora l'Assicurato sia iscritto ad una medesima crociera con due o più persone, non familiari, o con un gruppo preconstituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per uno dei compagni di viaggio;
- Mondial Assistance ha il diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari al recupero effettuati dall'Assicurato stesso.

1.5 Capitale massimo assicurabile

Il capitale massimo assicurabile è di € 25.000 per persona e € 60.000 per pratica.

2. ANNULLAMENTO ESCURSIONI (prenotate contestualmente)

2.1 Oggetto

Mondial Assistance rimborsa il 70% dell'importo delle escursioni prenotate e pagate contestualmente alla prenotazione per rinuncia delle stesse durante la crociera causata da malattia, infortunio o decesso, debitamente certificate dal medico di bordo:

- dell'Assicurato o di un suo familiare anch'esso in crociera;
- di un compagno di crociera.

Mondial Assistance rimborsa:

- l'Assicurato
- e, purché assicurati ed iscritti sulla medesima pratica:
 - tutti i suoi familiari;
 - uno dei compagni di crociera. In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti l'Assicurato che annulla il viaggio potrà indicare una sola persona quale compagno di crociera.

2.2 Disposizioni

Sono ammesse ad indennizzo le sole escursioni prenotate contestualmente alla crociera, il cui costo concorre alla definizione della fascia tariffaria da assicurare.

3. BAGAGLIO

3.1 Oggetto

Bagaglio - Mondial Assistance, nel limite del capitale assicurato di € 2.600 per persona, indennizzerà l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivati da furto, scippo, rapina, incendio, bagnamento o colaggio di liquidi, mancata riconsegna da parte del vettore, del bagaglio. È compreso in garanzia, nel limite di € 150 per persona, il danneggiamento del bagaglio causato da un vettore.

Acquisti di prima necessità - Mondial Assistance, in eccedenza al capitale assicurato, e con il massimo di € 400 per periodo assicurativo, rimborsa le spese documentate per acquisti di prima necessità, sostenute a seguito di oltre 8 ore di ritardata consegna del bagaglio da parte del Vettore Aereo, calcolate in base all'orario ufficiale di arrivo ad una delle destinazioni del volo di andata. La garanzia decorre ed è operativa dal momento del primo imbarco aereo (check-in) e termina prima dell'ultimo check-in.

3.2 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

La garanzia non è operante per i danni:

- derivanti o imputabili alla normale usura, vizio proprio, cattivo/insufficiente od inadeguato imballaggio, eventi atmosferici, graffi, abrasioni;
- di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità competenti del luogo ove si è verificato l'evento;

Sono esclusi i seguenti beni:

- denaro in ogni sua forma;
- titoli di qualsiasi genere, documenti, disegni, traveller's chèques e carte di credito;
- monete, francobolli, oggetti d'arte, collezioni, campionari, cataloghi, merci, biglietti di viaggio;
- apparecchi audio, audiovisivi e corredi fototelevisivi affidati a terzi (albergatori, vettori, ecc.);
- strumenti professionali, personal computer, telefoni portatili e PDA, armi, caschi, autoradio.

3.3 Criteri e Limiti di Indennizzo

a) L'assicurazione è prestata a "primo rischio assoluto" e quindi senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 Cod. Civ.;

b) L'Indennizzo sarà corrisposto:

b.1 con i seguenti **limiti per oggetto**:

- valigie e contenitori da viaggio, capi di vestiario, oggetti personali che l'assicurato porta con se in crociera: per oggetto € 300
- gioielli, preziosi, orologi, pellicce: per oggetto € 400 e cumulativamente € 800
- apparecchiature fototelevisive (considerate quale unico oggetto): per oggetto € 500
- attrezzature sportive: per oggetto € 600
- attrezzature sanitarie per diversamente abili: per oggetto e cumulativamente pari al capitale € 2.600
- attrezzature per infanzia (e.g. passeggini, carrozzine): per oggetto € 400

La valutazione sarà effettuata considerando il valore commerciale che avevano le cose al momento del verificarsi del sinistro; in caso di oggetti acquistati non oltre tre mesi prima del verificarsi del sinistro, il rimborso sarà effettuato al valore di acquisto, purché debitamente comprovato da idonea documentazione;

b.2 senza tener conto dei profitti sperati né dei danni da mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;

b.3 successivamente a quello del Vettore o dell'Albergatore responsabili dell'evento, fino alla concorrenza del capitale assicurato, al netto di quanto già indennizzato e solo qualora il risarcimento non copra l'intero ammontare del danno. La presente disposizione non si applica in caso di richieste di risarcimento inerenti la garanzia "danneggiamento" del bagaglio da parte di un vettore.

3.4 Franchigia Danneggiamento Bagaglio

L'indennizzo verrà corrisposto con l'applicazione di una franchigia di € 50 per sinistro. Qualora il danno sia superiore a € 50 l'indennizzo verrà corrisposto, nel limite del capitale assicurato di € 150, senza deduzione di alcuna franchigia.

4. ASSISTENZA SANITARIA E SPESE MEDICHE

4.1 Oggetto garanzia Assistenza Sanitaria

Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, in difficoltà durante la crociera, la struttura medica ed organizzativa della Centrale Operativa che, anche in collaborazione con i medici sul posto o di bordo, attiverà le garanzie e le prestazioni di assistenza che riterrà più opportune alla gestione del caso, ovvero:

Consulenza medica telefonica, anche per accertare lo stato di salute dell'Assicurato.

Segnalazione di un medico specialista. Il servizio è attivo all'estero compatibilmente con le disponibilità della zona in cui si verifica la necessità.

4.2 Trasporto - Rimpatrio sanitario

- dal centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero ad un centro medico meglio attrezzato;
- dal centro medico alla residenza dell'Assicurato.

Mondial Assistance effettua il Trasporto - Rimpatrio Sanitario, previo accordo tra i medici curanti, tenendo a proprio carico tutte le spese, con l'utilizzo dei mezzi ritenuti più idonei e, se necessario, anche con l'utilizzo dell' "aereo sanitario" nell'ambito del Mondo intero e per gli spostamenti locali. Mondial Assistance non effettua il Trasporto - Rimpatrio Sanitario per:

- infermità o lesioni curabili sul posto o nel corso del viaggio o che, comunque, non ne impediscano la prosecuzione;
- malattie infettive nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali od internazionali.

Rientro contemporaneo di tutti i familiari o di uno dei compagni di viaggio, purché assicurati, in seguito al rimpatrio sanitario dell'Assicurato od al suo decesso.

Rientro accompagnato di un minore assicurato. Il minore rientrerà con un accompagnatore designato dalla Centrale Operativa, nei casi in cui l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di occuparsene direttamente a seguito di suo infortunio o malattia.

Rientro anticipato dell'Assicurato di tutti i suoi familiari ed un compagno di viaggio, con lui in crociera ed assicurati, che per il decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare a casa debbano interrompere la crociera e rientrare alla residenza con un mezzo ed un titolo di viaggio diversi da quelli contrattualmente previsti.

Viaggio di andata e di ritorno di un familiare per assistere l'Assicurato che, in viaggio da solo, sia ricoverato in ospedale per un periodo superiore a 10 giorni. Mondial Assistance, inoltre, terrà a proprio carico le spese alberghiere di soggiorno (pernottamento e prima colazione) fino alla concorrenza di € 100 al giorno con un massimo di 10 giorni.

Pagamento delle spese di prolungamento soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), fino ad un importo massimo di € 100 al giorno e per un massimo di 10 giorni, qualora lo stato di salute dell'Assicurato, pur non giustificando il ricovero ospedaliero o il rientro sanitario organizzato non gli permetta, dietro prescrizione medica, di intraprendere il viaggio di rientro alla data stabilita.

Rientro dell'Assicurato convalescente, nei casi in cui il suo stato di salute impedisca il rientro con il mezzo inizialmente previsto. La garanzia è estesa anche ai familiari e ad un compagno di viaggio nel limite complessivo di € 1.000.

Reperimento ed invio di medicinali urgenti non reperibili sul luogo, ma regolarmente registrati in Italia. La spedizione sarà effettuata nel rispetto delle norme locali che regolano il trasporto di medicinali. Nel caso in cui non sia possibile l'invio Mondial Assistance fornisce all'assicurato informazioni relative a farmaci analoghi. Resta a carico dell'Assicurato il costo dei medicinali stessi.

Interprete a disposizione per favorire il contatto tra i medici curanti sul posto e l'Assicurato degente in un Istituto di Cura. Mondial Assistance organizza il servizio tenendo a proprio carico 8 ore lavorative complessive.

Trasmissione di messaggi urgenti a persone, in Italia, con le quali l'Assicurato sia nell'impossibilità di mettersi direttamente in contatto.

Rimborso Spese telefoniche documentate e sostenute dall'Assicurato per contattare la Centrale Operativa, nel limite di € 100 per periodo assicurativo.

Trasporto della salma - Mondial Assistance, in caso di decesso dell'Assicurato durante la crociera, organizza il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, prendendo a proprio carico le spese di trasporto. Sono sempre escluse le spese funerarie e d'inumazione, di ricerca e recupero salma.

È compreso nella presente garanzia anche l'eventuale viaggio Andata e Ritorno di un familiare nel limite di € 800 (aereo in classe economica o treno in prima classe) per recarsi sul luogo in cui si è verificato l'evento. Sono escluse le spese di soggiorno del familiare e qualsiasi altra spesa al di fuori di quelle sopra indicate.

Anticipo di denaro fino a € 8.000 per spese di prima necessità. L'anticipo sarà concesso a fronte di adeguate garanzie bancarie per i soli casi di effettiva necessità (e.g. furto, rapina del bagaglio) e dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso.

4.2 Oggetto garanzia Spese Mediche

Mondial Assistance, preventivamente contattata, provvede, nel limite di ciascun Massimale per evento e per periodo, al:

4.2.1 **Pagamento diretto fino a € 50.000** delle spese ospedaliere e chirurgiche

4.2.2 **Pagamento diretto fino a € 5.000** delle spese mediche sostenute per la degenza nella struttura ospedaliera a bordo.

Le garanzie sono prestate fino al momento in cui l'Assicurato sarà dimesso o sarà ritenuto, ad insindacabile giudizio dei Medici di Mondial Assistance, in condizioni di essere rimpatriato. Nei casi in cui la Centrale Operativa non possa effettuare il pagamento diretto, le spese saranno rimborsate sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa contattata preventivamente o, comunque, non oltre la data di dimissioni dell'Assicurato. Nessun rimborso è previsto senza alcun contatto con la Centrale Operativa.

Mondial assistance provvede, anche senza preventiva autorizzazione al:

4.2.3 **Rimborso fino a € 2.000** delle spese di:

- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico di pronto soccorso o di primo ricovero
- soccorso e ricerca in mare

4.2.4 **Rimborso fino a € 1.000** delle spese:

- per visite mediche
- mediche di bordo
- farmaceutiche, purché sostenute a seguito di prescrizione medica
- per cure ambulatoriali
- per cure, comprese le spese per prestazioni fisioterapiche, sostenute al rientro entro 60 giorni, per le dirette conseguenze di un infortunio verificatosi in viaggio

4.2.5 **Rimborso fino a € 200** delle spese per cure odontoiatriche urgenti.

I rimborsi verranno effettuati con l'applicazione di una franchigia fissa di € 60 per sinistro.

4.3 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

Le garanzie non sono operanti per gli eventi e/o le spese derivanti o in conseguenza di:

Assistenza in viaggio

- viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;

- mancato contatto con la Centrale Operativa o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della stessa.

Spese mediche

Mondial Assistance non prende in carico le spese conseguenti a:

- mancato contatto con la Centrale Operativa nel solo caso di Ricovero Ospedaliero, compreso il Day Hospital. In questo caso Mondial Assistance, se non contattata durante il ricovero, non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato;
- viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- cure riabilitative e prestazioni fisioterapiche diverse da quelle previste alla "sezione" Spese Mediche di cui all'art. 4.2.4;
- visite di controllo eseguite successivamente al rientro al proprio domicilio, per situazioni conseguenti a malattie iniziate in viaggio;
- acquisto, applicazione, manutenzione e riparazione di apparecchi protesici e terapeutici;
- cure dimagranti o termali e per l'eliminazione di difetti fisici di natura estetica;
- interruzione volontaria della gravidanza;
- pratica di sport aerei e dell'aria in genere, sport estremi se praticati al di fuori di organizzazioni sportive e senza i criteri di sicurezza previsti, qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione diretta o indiretta.

Inoltre, le prestazioni non sono altresì dovute nel caso in cui l'assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero:

- si verifichino le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale egli si trova ricoverato;
- l'assicurato o chi per esso volontariamente rifiuti il trasporto/rientro sanitario. In questo caso Mondial Assistance sospenderà immediatamente l'assistenza, garantendo il rimborso delle ulteriori spese ospedaliere e chirurgiche fino all'importo corrispondente al costo del trasporto/rientro sanitario rifiutato;
- al neonato, qualora la gravidanza sia portata a termine nel corso del viaggio, anche in caso di parto prematuro.

4.4 Disposizioni e Limitazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, esclusivamente per gli eventi oggetto della presente assicurazione ed esclusivamente nei confronti di Mondial Assistance e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame dell'evento, i medici che lo hanno visitato e le persone coinvolte dalle condizioni di polizza.

Inoltre:

4.4.1 Assistenza in viaggio

- Le prestazioni di assistenza sono fornite per evento nei limiti del capitale assicurato e di eventuali sottolimiti.
- Le prestazioni di assistenza, nel rispetto delle specifiche condizioni di operatività, sono effettuate con utilizzo dei mezzi e delle strutture che Mondial Assistance ritiene, a suo insindacabile giudizio, più adeguati allo stato di salute dell'Assicurato ed allo stato di necessità.
- La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:
 - aereo di linea (classe economica);
 - treno prima classe;
 - traghetto.

Mondial Assistance ha diritto di richiedere, anche in visione preventiva, i biglietti di viaggio non utilizzati alle persone per le quali abbia provveduto, a proprie spese, al rientro.

d) Mondial Assistance non potrà essere ritenuta responsabile di:

- ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato;

e) Mondial Assistance non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.

4.4.2 Spese mediche

Mondial Assistance sostiene direttamente o rimborsa le "Spese mediche" anche più volte nel corso della crociera ma fino ad esaurimento del capitale assicurato per persona e per periodo assicurativo.

5. ASSISTENZA LEGALE

Mondial Assistance, preventivamente contattata provvede a:

Costituire la cauzione penale fino a € 25.000, a seguito di fatto colposo dell'Assicurato accaduto all'estero. L'importo, anticipato a fronte di adeguate garanzie bancarie, dovrà essere restituito a Mondial Assistance entro trenta giorni dall'anticipo stesso.

Reperire un legale all'estero, necessario alla tempestiva gestione in loco di controversie civili che coinvolgano direttamente l'Assicurato - Mondial Assistance terrà a proprio carico le spese necessarie fino all'importo di € 5.000.

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- le spese per controversie relative alla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà o condotti dall'Assicurato.

6. INTERRUZIONE VIAGGIO

6.1 Oggetto

Qualora venga attivata una delle seguenti prestazioni di assistenza organizzate da Mondial Assistance:

- trasporto - rimpatrio sanitario** così come previsto dalla medesima garanzia di cui all'art. 4.1;
- rientro anticipato** per il decesso o ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare a casa così come previsto dalla medesima garanzia di cui all'art. 4.1;
- trasporto della salma** così come previsto dalla medesima garanzia di cui all'art. 4.1, Mondial Assistance, nel limite massimo di € 5.200, rimborsa all'Assicurato, ai familiari o ad un compagno di viaggio il pro-rata della vacanza non usufruita a decorrere dalla data di rientro a domicilio/residenza.

6.2 Disposizioni e Limitazioni

Il rimborso sarà effettuato, nel limite massimo di € 5.200, conteggiando la sola quota individuale di partecipazione divisa per i giorni di durata del viaggio e moltiplicata per i giorni mancanti all'ultimazione della crociera (pro-rata temporis) escludendo il giorno di rientro.

7. RITARDO AEREO

7.1 Oggetto

7.1.1 Indennizzo - In caso di ritardo del volo aereo, calcolato sulla base dell'orario ufficiale comunicato al viaggiatore/Assicurato con i documenti di viaggio o con il fax di convocazione da parte di Costa Crociere o per suo tramite, dovuto a qualsiasi motivo, imputabile sia alla Compagnia Aerea o a cause di forza maggiore quali scioperi, intasamenti aeroportuali, tempo inclemente o altro, Mondial Assistance indennizza l'Assicurato di € 150 per un ritardo del primo volo di andata e/o di ritorno superiore a 8 ore complete.

7.1.2 Rimborso 75% Crociera - In alternativa al punto 7.1.1 qualora il ritardo aereo superiore a 8 ore complete del primo volo di andata impedisca all'Assicurato di salire a bordo della nave Mondial Assistance rimborsa il 75% dell'importo totale della crociera (al netto dei costi di gestione pratica, dei premi assicurativi, delle tasse aeroportuali/imbarco/sbarco ed i visti).

7.2 Esclusioni

Si considera "ritardo" la variazione di orario (di almeno 8 ore complete) della partenza del volo comunicata nelle 12 ore che precedono l'orario riportato nell'ultima comunicazione effettuata da Costa Crociere o per un suo tramite all'Assicurato.

Tutte le variazioni comunicate da Costa Crociere o per un suo tramite all'Assicurato con più di 12 ore rispetto all'ultimo orario segnalato saranno considerate quali "cambi di operativo voli" e, pertanto, non saranno ammessi ad indennizzo in quanto non considerati "ritardi".

8. RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RTC)

8.1 Oggetto

Mondial Assistance, risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nel periodo di validità della polizza, relativamente a fatti della vita privata, con esclusione di ogni responsabilità inerente all'attività professionale.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti:

- dalla proprietà di animali domestici;
- dalla proprietà ed uso di velocipedi, veicoli e natanti non a motore di lunghezza non superiore a 6,5 metri, golfcars;
- utilizzo di cavalli ed altri animali da sella con il consenso del proprietario;
- pratica di sport, comprese le gare, non esercitate a livello professionistico, attività del tempo libero in genere.

8.2 Massimali

Per evento e per periodo assicurativo

- € 25.000 per danni a cose ed animali;
- € 100.000 per danni corporali alle persone.

8.3 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- derivanti da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- derivanti da esercizio di attività professionali;
- derivanti da esercizio dell'attività venatoria;
- da furto;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché dalla navigazione di natanti a motore e impiego di aeromobili;
- derivanti dalla partecipazione a competizioni sportive e relative prove, con o senza l'utilizzo di veicoli a motore, salvo



che le stesse abbiano carattere ricreativo;

- da detenzione di armi e relative munizioni ed uso delle stesse;
- alle cose altrui che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o che detenga a qualsiasi titolo.

8.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese di Resistenza

Mondial Assistance assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda. Mondial Assistance ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi. Sono a carico di Mondial Assistance le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale assicurato. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Mondial Assistance e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. Mondial Assistance non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

8.5 Franchigia

Relativamente ai danni a cose ed animali l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto sul danno risarcibile del 10% con il minimo di € 250 per sinistro.

8.6 Disposizioni e Limitazioni

La garanzia è prestata in secondo rischio rispetto ad eventuali altre polizze di responsabilità civile operanti a garanzia dello stesso rischio.

8.7 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero, con esclusione tuttavia delle azioni promosse contro l'Assicurato negli USA o in Canada.

8.8 Fonti Legislative

La presente assicurazione è disciplinata specificamente dalle norme della legislazione italiana. Mondial Assistance non risponderà, di conseguenza, delle azioni proposte sulla base di ordinamenti giuridici estranei e diversi dalle fonti legislative applicabili al presente contratto assicurativo.

9. INFORTUNI

9.1 Oggetto

Mondial Assistance assicura gli infortuni (non aerei) subiti dall'Assicurato durante le gite ed escursioni a terra che, entro un anno dal giorno nel quale si sono verificati, abbiano come conseguenza la morte o una invalidità permanente. Mondial Assistance assicura anche gli infortuni subiti in stato di malore o di incoscienza, derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi.

Mondial Assistance considera infortuni anche: l'asfissia non di origine morbosa; gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze; l'annegamento; l'assideramento o il congelamento; i colpi di sole o di calore.

Mondial Assistance non considera infortuni: le ernie, eccetto quelle addominali da sforzo; gli infarti da qualsiasi causa determinati.

9.2 Decorrenza ed operatività

La garanzia decorre dal momento in cui l'Assicurato sbarca a terra per il periodo necessario a fruire i servizi acquistati (gite ed escursioni) e termina nel momento in cui iniziano le operazioni di imbarco per tornare sulla nave.

9.3 Capitali assicurati

- € 25.000 in caso di morte;
- € 25.000 in caso di invalidità permanente.

9.4 Esclusioni (ad integrazione delle esclusioni comuni)

Mondial Assistance non corrisponde l'indennizzo per gli infortuni direttamente od indirettamente conseguenti:

- svolgimento di ogni attività professionale o lavoro retribuito, comunque e dovunque esplicato;
- uso, anche come passeggero, di aeromobili (compresi deltaplani ed ultraleggeri);
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche non conseguenti ad infortunio;
- partecipazione, anche come passeggero, a competizioni sportive e relative prove con o senza l'utilizzo di veicoli a motore salvo che le stesse abbiano carattere ricreativo;
- atti di temerarietà e pratica di sport aerei e dell'aria in genere, speleologia, salti dal trampolino con sci od idrosci, sci acrobatico, sci fuoripista, alpinismo, arrampicata libera (free climbing), discese di rapide di corsi d'acqua (rafting), salti nel vuoto (bungee jumping) nonché qualsiasi sport esercitato professionalmente o che, comunque, comporti remunerazione sia diretta che indiretta.

Sono, altresì, escluse dall'assicurazione

- gli infortuni accaduti a bordo nave [crociera] e, comunque, a bordo di qualsiasi natante;
- le conseguenze dell'infortunio che si concretizzano nella sindrome da immuno-deficienza acquisita (AIDS).

9.5 Criteri di liquidazione

Mondial Assistance corrisponde:

- l'indennizzo per la morte o l'invalidità permanente anche se si verificano successivamente alla scadenza dell'assicurazione, ma entro un anno dal giorno dell'infortunio;
- l'indennizzo per le sole conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatate dell'infortunio, che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute rispetto all'infortunio;
- l'ammontare del danno concordandolo direttamente con il Contraente o persona da lui designata. In caso di disaccordo ciascuna delle Parti può proporre che la questione venga risolta da uno o più arbitri, da nominare con apposito atto;
- per il caso di morte, la somma assicurata ai beneficiari.
- l'indennizzo non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio Mondial Assistance corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente;
- per il caso di invalidità permanente totale, la somma assicurata;
- per il caso di invalidità permanente parziale, l'indennizzo calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato secondo i criteri e le percentuali previsti dalla Tabella INAIL, di cui al D.P.R. 30 giugno 1965 nr. 1124 e successive modifiche.

9.6 Franchigia

Non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado pari o inferiore al 5% della totale. Se, invece, essa risulta maggiore di detta percentuale l'indennizzo verrà corrisposto solo per la parte eccedente.

9.7 Beneficiari

Eredi legittimi e/o testamentari.

10. ASSISTENZA PER I PARENTI A CASA

10.1 Oggetto

In caso di malattia improvvisa o infortunio occorsi ai genitori, al coniuge/convivente, figli, fratelli, sorelle, suoceri, generi, nuore, nonni, rimasti a casa in Italia (di seguito tutti definiti "parente") dell'Assicurato in viaggio, Mondial Assistance tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

Consulenza medica telefonica, Mondial Assistance tramite la Centrale Operativa, metterà a disposizione, 24 ore su 24, il proprio servizio di guardia medica per qualsiasi informazione o suggerimento di carattere medico sanitario.

Invio di un medico al "parente" in caso di necessità, dalle ore 20.00 alle ore 08.00 e 24 ore su 24 nei giorni festivi. In caso di indisponibilità immediata di uno dei medici convenzionati, Mondial Assistance organizza a sue spese il trasferimento in ambulanza al centro di pronto soccorso più vicino.

Rimborso spese mediche - Mondial Assistance, in caso di infortunio o malattia improvvisa del "parente" dell'Assicurato, rimborserà le spese mediche sostenute fino ad un massimo di € 1.300. Sono escluse dalla garanzia le:

- spese per cura ed eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per cure infermieristiche, fisioterapiche, termali e dimagranti, per cure dentarie (fatte salve quelle a seguito di infortunio);
- spese per acquisto e riparazione di occhiali, lenti a contatto, le spese per apparecchi ortopedici e/o protesici (fatte salve quelle a seguito di infortunio);
- visite di controllo.

Trasporto in ambulanza, in caso di necessità o con il parere del Medico curante, per il trasferimento al più vicino Ospedale del "parente".

Assistenza Infermieristica - Qualora il "Parente" dell'Assicurato, a seguito di infortunio o Malattia necessiti, entro i 30 giorni successivi alla data di dimissioni, di prestazioni infermieristiche, purché prescritte dal medico ospedaliero/curante e relative alla patologia per cui il Familiare dell'Assicurato ha subito il Ricovero, in un Istituto di cura purché situato in Italia, Mondial Assistance previo accordo tra il medico di guardia della Centrale Operativa ed il medico curante del Familiare dell'Assicurato, provvederà ad inviare un infermiere facente parte della propria Rete convenzionata presso la Residenza del Familiare dell'Assicurato in Italia. Mondial Assistance terrà a proprio carico, oltre alle spese d'organizzazione ed attivazione del servizio, gli onorari del personale infermieristico fino ad un massimo di € 500, per sinistro e per tutta la durata della crociera dell'Assicurato.

Invio Farmaci a domicilio - La Centrale Operativa garantirà 24 ore su 24 la ricerca e la consegna dei farmaci. Se il medicinale necessita di ricetta, il personale incaricato passerà prima al domicilio dell'Assicurato e quindi in farmacia. Resterà a carico dell'Assicurato il solo costo del farmaco.

Gestione gratuita dell'appuntamento - La Centrale Operativa metterà a disposizione la propria banca dati relativa alla rete sanitaria convenzionata. I familiari dell'Assicurato potranno contattare la Centrale Operativa qualora necessitino di informazioni o di un appuntamento per un esame, una visita, un Ricovero. In funzione delle specifiche esigenze relative al tipo di esame o visita da effettuare, il medico e l'ora desiderata, la zona e la tariffa, la Centrale Operativa selezionerà, utilizzando la banca dati, i medici e/o i centri convenzionati che rispondono alle necessità dei familiari dell'Assicurato ed in virtù dei canali preferenziali d'accesso, fisserà l'appuntamento per nome e per conto degli stessi.

Rete sanitaria convenzionata - La Centrale Operativa consentirà l'utilizzo della propria Rete Sanitaria Convenzionata Nazionale composta da cliniche, poliambulatori, studi medici e strutture sanitarie per visite specialistiche, esami diagnostici o di laboratorio e ricoveri, il tutto con tariffe concordate e scontate, con un canale preferenziale d'accesso.

11. TRASFERIMENTO SICURO - Assistenza Auto

11.1 Oggetto

In caso di guasto od incidente, occorsi durante la normale circolazione su rete stradale pubblica, al veicolo, utilizzato per raggiungere il luogo di partenza della crociera, Mondial Assistance, tramite la Centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni:

Soccorso stradale con traino del veicolo dal luogo dell'evento alla più vicina officina attrezzata.

Inoltre,

se il tempo è sufficiente per raggiungere l'imbarco

Taxi per raggiungere l'imbarco, in seguito al soccorso stradale effettuato da Mondial Assistance, per permettere all'Assicurato di raggiungere il luogo di partenza della crociera - Mondial Assistance rimborsa l'Assicurato fino ad un importo di € 300.

Rimborso spese di custodia del veicolo fino al rientro dell'Assicurato dalla Crociera - Mondial Assistance rimborsa l'Assicurato fino all'importo massimo di € 25 al giorno e per tutta la durata della crociera.

Anticipo spese di riparazione - Mondial Assistance provvede all'anticipo dei costi di acquisto dei pezzi di ricambio, nel limite di € 1.000 esclusivamente previa garanzia bancaria.

Consegna del veicolo al rientro dalla crociera presso il porto di arrivo - qualora le riparazioni siano effettuabili nel tempo della crociera e con specifica richiesta ed autorizzazione dell'Assicurato.

Auto sostitutiva - (in alternativa alla prestazione Consegna del veicolo) - qualora le riparazioni non siano effettuabili nel tempo della crociera Mondial Assistance mette a disposizione dell'Assicurato, al termine della crociera, un veicolo in locazione di cilindrata non superiore a c.c. 1.600 (secondo le disponibilità locali) per permettergli di rientrare alla residenza/domicilio.

se il tempo non è sufficiente per raggiungere l'imbarco

Rimborso spese per rientro dell'Assicurato e dei passeggeri alla residenza/domicilio fino ad un importo di € 300.

Rimborso spese di trasferimento del veicolo all'officina prescelta dall'assicurato fino ad un importo di € 500.

12. IN CASO DI SINISTRO

Prima della partenza della crociera

- Annullamento Crociera

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

Al verificarsi dell'evento, annullare immediatamente la crociera presso Costa Crociere direttamente o tramite l'agenzia dove è stata prenotata e:

entro le ore 24.00 del giorno immediatamente successivo a quello in cui si è verificato l'evento inoltrare denuncia a Mondial Assistance, con le seguenti alternative modalità:

- Telefono al n. +39 02 266.09.141 attivo 24 / 24
- Internet sul sito www.ilmiosinistro.it

Indicare sempre:

- numero di polizza 172.000;
- cognome, nome, indirizzo, Codice Fiscale e recapito telefonico delle persone che rinunciano alla crociera;
- circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
- data di partenza prevista;
- costo della crociera per persona;
- numero prenotazione (Pratica N.) riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da Costa Crociere S.p.A. presso l'agenzia prima della crociera;
- luogo di reperibilità dell'Assicurato e degli eventuali soggetti colpiti dagli eventi assicurati suindicati, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di Mondial Assistance precisando: tipo patologia, inizio e termine della patologia o tipo dell'evento assicurato.

A seguito della denuncia sarà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni a Mondial Assistance.

In caso di necessità durante la crociera

- Assistenza Sanitaria / Ricovero ospedaliero
- Assistenza Legale
- Assistenza per i Familiari a Casa
- Assistenza Auto - Trasferimento Sicuro

L'Assicurato (o chi per esso) deve:

Contattare la Centrale Operativa

In funzione 24 / 24 tutto l'anno al nr. di telefono indicato sul certificato di assicurazione da stampare prima di partire.

Indicare sempre: numero di Polizza 172.000; circostanze e luogo dell'evento; cognome e nome; telefono dove è possibile ricontattare l'Assicurato.

Richieste di rimborso per le garanzie:

- Bagaglio
- Spese Mediche direttamente sostenute (non conseguenti a ricovero)
- Annullamento Escursioni
- Interruzione crociera
- Ritardo aereo
- RCT
- Infortuni

Rientrati al domicilio l'Assicurato deve:

Effettuare la denuncia a Mondial Assistance con le seguenti modalità

- Telefono +39 02-266.09.141 attivo 24 / 24
- Internet - www.ilmiosinistro.it
- Posta - Casella postale 13312 - Via Bonghi, 3/7 - 20141 MILANO

Indicare sempre: numero di polizza 172.000; circostanze dell'evento; dati anagrafici; codice fiscale ed il recapito; nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN.

Utilizzando la modalità "Posta" non si accede alla procedura Quick che prevede il rimborso entro 15 gg dalla ricezione di tutta la documentazione completa.

Trasmettere anche successivamente tutta la documentazione di seguito indicata nel dettaglio per ciascuna garanzia.

La documentazione da presentare

ANNULLAMENTO CROCIERA

Successivamente alla denuncia telefonica o internet far pervenire a mezzo posta a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Liquidazione Danni Costa Crociere - Casella postale 13312 - Via Bonghi, 3/7 - 20141 MILANO:

- documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
- copia della documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- in caso di Ricovero Ospedaliero: copia conforme all'originale della cartella clinica;
- in caso di decesso: il certificato di morte;
- copia della scheda di Iscrizione alla crociera con le relative ricevute di pagamento;
- copia dell'Estratto Conto di Penale emesso da Costa Crociere S.p.A.;
- copia dei documenti della crociera, in originale se la penale è totale.
- Nominativo intestatario del conto corrente e codice IBAN

ANNULLAMENTO ESCURSIONI (prenotate contestualmente alla crociera)

- certificazione medica provante la causa della rinuncia delle escursioni, in originale riportante la patologia;
- copia della documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia;
- copia della scheda di iscrizione alla crociera con le relative ricevute di pagamento ove siano evidenziate le escursioni prenotate prima della partenza.

RIMBORSO SPESE MEDICHE

- certificazione medica o la documentazione attestante l'evento;
- originale delle spese effettivamente sostenute.

BAGAGLIO

In caso di mancata o ritardata consegna da parte del Vettore Aereo o manomissione del contenuto:

- rapporto di irregolarità bagaglio (Property Irregularity Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found);
- copia del biglietto aereo e del ticket del bagaglio;
- copia della lettera di reclamo inoltrata al Vettore Aereo;
- risposta definitiva del Vettore Aereo, attestante la data e l'ora della tardata riconsegna e/o la manomissione del contenuto o il definitivo mancato ritrovamento, nonché l'importo liquidato per la sua responsabilità;
- elenco dettagliato delle cose sottratte e non riconsegnate, acquistate per emergenza; ricevute di acquisto, in originale, degli effetti personali acquistati per emergenza.

In caso di danneggiamento:

- da parte del Vettore aereo: rapporto di danno al bagaglio (Property Damage Report) effettuato presso l'apposito ufficio aeroportuale (Lost and Found) - in originale.
- da parte di altro Vettore: attestazione del danno rilasciata dalla struttura Costa Crociere competente - in originale.

- fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità del bagaglio danneggiato redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- In caso di furto, scippo o rapina:**
- copia della denuncia presentata all'Autorità competente del luogo ove si è verificato l'evento con l'elenco dettagliato delle cose sottratte ed il loro valore;
- nel solo caso di furto, anche la copia del reclamo inviato all'eventuale responsabile del danno (vettore, albergatore, ecc.) e sua risposta.

INTERRUZIONE CROCIERA

Estratto conto di prenotazione.

RTARDO AEREO

- comunicazione ufficiale della convocazione attestante l'orario schedulato di partenza del volo ricevuti da Costa Crociere S.p.A. e successive modifiche

Inoltre, solo in caso di attivazione della **Garanzia Rimborso 75 % Crociera**

- estratto conto di prenotazione
 - quietanza di pagamento della crociera.
- Costa Crociere S.p.A., per conto dell'Assicurato, dovrà produrre certificazione scritta rilasciata dal Vettore Aereo attestante la causa e l'effettivo ritardo rispetto all'operativo volo schedulato.

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)

- richiesta scritta della controparte con la quantificazione del danno;
- dichiarazione formale di preesistenza di altre polizze stipulate a garanzia dello stesso rischio.

INFORTUNI

- certificato medico iniziale e successivi sul decorso delle lesioni;
- se l'infortunio ha cagionato la morte dell'Assicurato o quando sopra vengano durante il periodo di cura, gli aventi diritto e/o i beneficiari devono dare immediato avviso a Mondial Assistance .

Dove trasmettere tutta la documentazione:

Mondial Assistance Italia S.p.A. - Liquidazione Danni Costa Crociere Casella postale 13312 - Via Bonghi, 3/7 - 20141 MILANO

Importante per tutte le garanzie:

- Inviare la documentazione in un'unica soluzione e solo quando completa di tutti gli elementi richiesti - l'invio parziale o incompleto non darà seguito alla definizione del sinistro che potrà avere luogo solo con il ricevimento di tutta la documentazione.
- Per trasmettere la documentazione utilizzare esclusivamente il modulo prestampato che riceverete da Mondial Assistance dopo la denuncia del sinistro.
- Per denuncia si intende l'avviso del sinistro che l'assicurato deve effettuare a Mondial Assistance (diverso è il momento dell'invio della documentazione).
- Mondial Assistance si riserva comunque il diritto di richiedere tutta l'ulteriore documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

COSTA QUICK

Se la denuncia dei sinistri (*) avviene esclusivamente tramite

- telefono al nr. 02 - 266.09.141

- Internet all'indirizzo www.ilmiosinistro.it,

Mondial Assistance garantisce la gestione e la chiusura della pratica in **15 giorni dal pervenimento di tutta la documentazione completa**. In caso contrario, Mondial si impegna a rimborsare un importo pari al costo della polizza al netto delle imposte di assicurazione.

(*) Sono esclusi dalla procedura Quick i sinistri "Assistenza", "Infurtuni" e "Responsabilità Civile del Viaggiatore" che seguiranno i tradizionali canali gestionali.

Nel calcolo dei 15 giorni sono esclusi i tempi tecnici bancari relativi al flusso di pagamento non essendo Mondial Assistance responsabile degli stessi.

Nel caso in cui la denuncia avvenga tramite canali diversi dal telefono o internet, il processo di liquidazione seguirà i tradizionali canali gestionali. L'apertura di un sinistro attraverso la Centrale Operativa di assistenza è esclusa dalla procedura Quick e non sarà possibile attivarla successivamente.

Gli eventuali sinistri ad eccezione delle prestazioni di assistenza potranno essere denunciati a Mondial Assistance anche a mezzo posta (all'indirizzo sotto indicato) ma non si potrà in questo caso accedere alla procedura "Quick".

Importante! Relativamente alla sola garanzia "Annullamento Viaggio" vedere attentamente le modalità specifiche di denuncia del sinistro e degli scoperti applicati nell'apposita sezione dedicata.

MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Servizio Liquidazione Danni Costa Crociere - Casella postale 13312 - Via Bonghi, 3/7 - 20141 MILANO

SCHEMA SINTETICO MODALITÀ DI DENUNCIA DEI SINISTRI

GARANZIE	MODALITÀ DENUNCIA (avviso del sinistro a Mondial)	TERMINI PER LA DENUNCIA	PROCEDURA GESTIONE SINISTRO	SCOPERTI	COME TRASMETTERE I DOCUMENTI DOPO LA DENUNCIA
Annullamento	Telefono 02 - 266.09.141	entro le ore 24.00 del giorno successivo all'evento	Si accede alla procedura "Quick" 15 gg	Applicazione scoperti standard - 0% Morte/Ricovero - 15% Altre cause mediche - 20% Cause non mediche	A mezzo posta a: Mondial Assistance Italia S.p.A. Ufficio Liquidazione Danni Costa Crociere Casella postale 13312 - Via Bonghi, 3/7 - 20141 MILANO
		dopo le ore 24.00 del giorno successivo all'evento	Si accede alla procedura "Quick" 15 gg	- Applicazione scoperti più elevati (30%)	
	Internet www.ilmiosinistro.it	entro le ore 24.00 del giorno successivo all'evento	Si accede alla procedura "Quick" 15 gg	Applicazione scoperti standard - 0% Morte/Ricovero - 15% Altre cause mediche - 20% Cause non mediche	
- Bagaglio - Rimborso - Spese Mediche - Interruzione crociera - Ritardo Aereo	Altri canali Telefono 02 - 266.09.141 Internet www.ilmiosinistro.it	entro le ore 24.00 del giorno successivo all'evento	Si accede alla procedura "Quick" 15 gg	- Applicazione scoperti più elevati (30%)	-
		Altri canali	NON si accede alla procedura "Quick"	Applicazione scoperti più elevati (30%)	
- RCT - Infurtuni	Posta: Casella postale 13312 - Via Bonghi, 3/7 - 20141 MILANO	Entro 30 giorni	Si accede alla procedura "Quick" 15 gg NON si accede alla procedura "Quick" 15 gg	- Applicazione scoperti più elevati (30%)	
- Assistenza Sanitaria e Ricovero Ospedaliero - Assistenza Legale - Assistenza per i Familiari a Casa - Assistenza Auto - Trasferimento Sicuro					Contattare la Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24 tutto l'anno al numero indicato sul certificato assicurativo da stampare prima di partire

MONDIAL CONTACT CENTER - "ISOLA COSTA" - Servizio Informazioni:

Il servizio non è attivo per la denuncia dei sinistri!

Mondial Assistance mette a disposizione dei clienti Costa Crociere una struttura operativa 24 ore su 24 per:

- fornire informazioni riguardanti garanzie del presente programma assicurativo;
- fornire informazioni riguardanti cosa fare in caso di sinistro;
- trasmettere a mezzo fax la normativa del certificato assicurativo se richiesto dall'Assicurato.

Numero Mondial Contact Center 02 - 266.09.142

MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL PACCHETTO ASSICURATIVO

- Ciascun Cliente/Viaggiatore all'atto della prenotazione sarà tenuto ad effettuare il pagamento del premio assicurativo relativo al costo individuale del viaggio (compreso le escursioni prenotate contestualmente), così come determinato dalla "Tabella Premi Individuali" di seguito evidenziata.
- Deve essere assicurato il costo complessivo del viaggio (compresi i costi delle escursioni prenotate contestualmente). Qualora l'assicurazione copra solo una parte del costo del viaggio, Mondial Assistance rimborsa la penale in ragione della proporzione suddetta (art. 1907 Cod.Civ. regola proporzionale). La presente limitazione non si applica se il capitale massimo assicurabile ed assicurato di € 12.000 è inferiore al costo della crociera.
- Il premio assicurativo non è separabile dal costo individuale della crociera, di cui è parte integrante, e non è rimborsabile.

TABELLA PREMI INDIVIDUALI (da aggiungere al costo del viaggio)

Costo Individuale Viaggio	Premio lordo	di cui imposte
Fino a € 800	€ 19,00	€ 2,51
Fino a € 1.300	€ 30,00	€ 3,97
Fino a € 1.750	€ 36,00	€ 4,75
Fino a € 2.300	€ 42,00	€ 5,55
Fino a € 3.400	€ 49,00	€ 6,48
Fino a € 5.200	€ 65,00	€ 8,60
Fino a € 7.750	€ 96,00	€ 12,66
Fino a € 12.000 (1)	€ 190,00	€ 25,09
Fino a € 25.000 (2)	€ 498,00	€ 65,77

(1) Premio di tariffa valido anche per le "Crociera Giro del Mondo" con durata sino a 40 gg.

(2) Premio di tariffa valido solo per le "Crociera Giro del Mondo" con durata compresa tra 41 gg e 59 gg.

TABELLA SINTETICA DELLE PRESTAZIONI E DEI CAPITALI ASSICURATI

GARANZIE	MASSIMALI/CAPITALI
Assistenza Sanitaria [anche con aereo ambulanza "mondo intero"]	vedi dettaglio garanzie
Spese Mediche, ospedaliere, chirurgiche	Totale € 58.200
Con i seguenti sottolimiti:	
- ospedaliere con pagamento diretto	€ 50.000
- ospedaliere con ricovero a bordo e pagamento diretto	€ 5.000
- trasporto dal luogo dell'evento al centro medico	€ 2.000
- altre spese a rimborso	€ 1.000
- cure odontoiatriche urgenti	€ 200
Annullamento Viaggio	Costo totale viaggio max € 25.000
Annullamento Escursioni (prenotate prima)	70% costo
Bagaglio	Danno € 2.600
	Acquisti 1^ necessità € 400
Infurtuni "gite ed escursioni"	Morte € 25.000
	I.P. € 25.000
Responsabilità Civile del Viaggiatore	Danni cose/animali € 25.000
	Danni persone € 100.000
Assistenza Legale	€ 5.000 Legale
	€ 25.000 cauzione
Ritardo Aereo volo Andata e Ritorno > 8 h - Indennizzo	€ 150
Ritardo Aereo volo solo Andata > 8 h - Rimborso crociera	
(in caso di ritardo che impedisca di salire a bordo in tempo)	Pro-rata 75%
Interruzione Crociera	Pro-rata max € 5.200
Assistenza Familiare a casa	vedi dettaglio garanzie
Trasferimento Sicuro - Assistenza Auto	vedi dettaglio garanzie

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito www.ilmiosinistro.it

- Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie (IBAN) e Codice Fiscale dell'Assicurato al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sul presente Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy la informiamo sull'uso dei suoi dati personali e sui suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che la riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati da Mondial Assistance Italia S.p.A., da società del gruppo Mondial Assistance in Italia e da terzi a cui essi saranno comunicati al fine di fornire le informazioni da lei richieste anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Per ottemperare agli obblighi della polizza assicurativa, le chiediamo di fornire i dati personali necessari all'erogazione delle prestazioni contrattualmente previste. Nel caso di richiesta di assistenza di natura medica le chiederemo di comunicare anche dati sensibili che verranno trattati esclusivamente ed eventualmente trasmessi ad agenti e fornitori per la gestione urgente del sinistro. Senza i suoi dati, non potremmo fornire il servizio in tutto o in parte. I suoi dati personali sono utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire il servizio e le informazioni da lei richieste anche mediante l'uso del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza. Utilizziamo i medesime modalità anche quando comunichiamo per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore in Italia, all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero. Per taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti titolari del trattamento. Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Mondial Assistance in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale. L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano o al numero fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it o, se potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. Il consenso che le chiediamo, pertanto, riguarda anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro, ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi a Mondial Assistance Italia S.p.A. - Servizio Privacy - Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano, fax +39 02 23695948, e-mail: privacy@mondial-assistance.it

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art. 185 del decreto legislativo 07.09.2005, n. 209 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare Isvap n. 303 del 2 giugno 1997

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) e all'Assicurato, tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto (contratto di assicurazione), secondo quanto previsto dall'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

- Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)

L'Impresa Assicuratrice è MONDIAL ASSISTANCE ITALIA S.p.A.

- Sede Legale: Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia)

- Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni

L'Impresa è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto Ministeriale 02.09.1993 (g.u. 08.09.1993 n. 211) e successivi provvedimenti autorizzativi.

2) Informazioni Relative al Contratto

- Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa. La Società propone di scegliere la legislazione italiana. Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative della diritto italiano.

- Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto

Al sensi dell'art. 2952 Cod.Civ. "I diritti dell'Assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".

- Reclami in merito al contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società Mondial Assistance Italia S.p.A.

Servizio Qualità - Piazzale Lodi, 3 - 20137 Milano (Italia) - fax: +39 02 26 624 008 - e-mail: quality@mondial-assistance.it
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni (45), potrà rivolgersi a:

ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma (Italia)

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziarla, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Avvertenze

La presente nota è un documento che ha solo valore e scopo informativo e non già contrattuale e deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la Polizza.